

Sent. n. 102/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79047 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Celli.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato
servizio come militare e che l'INPS ha applicato
l'aliquota prevista dall'art 44 del T.U. n. 1092/1973
per il personale civile anziché quella più favorevole

chiesta dal ricorrente del 44% prevista dall'art. 54 per il personale militare. Ha richiamato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite giurisprudenza contabile, e ha concluso chiedendo di condannare il resistente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione in via principale dell'aliquota di cui all'art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973 e in via subordinata dell'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi, anche anatocistici e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese.

Con successiva memoria il ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso, avendo l'INPS provveduto sulla domanda, rilevando che non provvederà alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e ha chiesto l'estinzione del processo con compensazione delle spese.

Con decreto del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

All'udienza del 28/02/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, assenti le parti, al termine della camera di consiglio è stata data lettura

del dispositivo, trasmesso al segretario per gli
adempimenti di rito.

DIRITTO

Alla luce della documentazione in atti occorre
dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi
dell'art. 111 c.g.c, nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo, nulla per le
spese.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
febbraio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA